



Provincia
di Modena
Area Finanziaria

Commenti alla Finanziaria 2010

A cura di Paolo Leonardi

Modena, lì 14 gennaio 2010

Indice:

La legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009)	pag. 3
Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009.	Pag. 9
Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto mille proroghe)	Pag. 10
Agenzia del Territorio - Elenco dei Comuni per i quali stato completato l'aggiornamento dei dati catastali relativi ai terreni agricoli.	Pag. 10
La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).	Pag. 10
Prossimo decreto legge sulla finanza locale.	Pag. 11

Con **la finanziaria per il 2010 (legge 191/2009)**, è stata compiuta una manovra di 9,2 miliardi di €, finanziata per 3,7 miliardi dalle entrate dello “scudo fiscale”, per 3,1 miliardi dalle norme sul TFR trasferito dall’Inps al Tesoro, e per 2,4 miliardi per una serie di “rimodulazione della spesa.”

La legge finanziaria 2010 è costituita di 2 articoli; nel primo articolo sono dettagliate le grandezze economiche della manovra; nel secondo articolo, costituito da 253 commi, tutte le altre norme.

Articolo 2, commi 10 e 11 ristrutturazioni.

È stata prorogata al 2012 la detrazione irpef del 36% sulle ristrutturazioni.

L’IVA per queste operazioni passa in via definitiva al 10%.

Articolo 2, comma 13.

Rinnovi contrattuali.

Gli oneri previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012 sono posti a carico dei rispettivi bilanci (art. 48, comma 2, del Dlgs 165/2001).

Articolo 2, comma 23

Contributi piccoli comuni

20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Il comma 703 prevedeva per gli anni 2007/2009, un fondo pari a 206 milioni di € da distribuire tra i comuni con meno di 5.000; la distribuzione del fondo doveva avvenire sulla base di criteri che privilegiavano la presenza di ultrasessantacinquenni, di meno di 5 anni, ecc.

Si trattava di:

- 37,5 milioni per compensare gli effetti sul fabbisogno di personale conseguenti alle assunzioni fatti da questi Comuni (comma 562);
- 55 milioni per i Comuni con pop oltre i 65 anni che supera il 30% (esistono altri limiti);
- 71 milioni per i Comuni con pop meno 5 anni che supera il 5%; (esistono altri limiti);
- 42 milioni per i Comuni con meno di 3.000 ab (sul fondo sviluppo investimenti)

Con la norma in questione è confermata la riduzione di questo fondo di 10 milioni di €.

Articolo 2, comma 24**Certificazioni ICI**

20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

In sostanza si tratta di certificare entro il 31/3/2010 il reale maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla rendita di alcuni cespiti con il cosiddetto decreto Visco (DL 262/2006).

Come è risaputo il mancato maggior gettito che si è registrato negli anni 2007, 2008 è stato riconosciuto per intero; al mancato maggior gettito 2009 è già stata data copertura finanziaria; occorre la nuova certificazione per il rimborso.

Infatti con Decreto Legge del 19/11/2009 è stata data copertura finanziaria al trasferimento compensativo ICI ex rurali 2009. L'ammontare complessivo del trasferimento è però, subordinato ad una nuova certificazione che sarà trasmessa dai Comuni al Ministero dell'interno, attestante il maggior gettito derivante da ICI ex rurali categorie E e B accertato nel 2009. Questa certificazione sarà effettuata entro il 31/3/2010, sulla base di nuovo Decreto emanato dal Ministero dell'economia. Comunque **il Ministero dell'interno è impegnato ad erogare entro la fine di novembre 2009 un acconto pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.**

Articolo 2, comma 42.**Esenzione patto di stabilità per i Comuni delle zone terremotate Abruzzo.**

Per i comuni di cui all'articolo 1 del DL 39/2009, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità per il 2010, i pagamenti per investimenti legati alla sicurezza; l'importo massimo complessivo della esclusione è 15 milioni di €.

Articolo 2, comma 48**Incremento Fondo tutela ambiente**

In sostanza il comma 43 prevede l'incremento di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) delle risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio finalizzato ad enti per interventi sul territorio di appartenenza. Tale fondo deriva dalle risorse derivanti dallo scudo fiscale.

Articolo 2, commi 127 e 128

Rimborso minori entrate derivanti da taglio ICI

L'articolo 2 ai commi 117 e 118 prevede il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 117 dispone l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori **156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009.**

Si ricorda che per **l'anno 2008** erano già stati rimborsati ai Comuni 2 miliardi e 864 milioni di euro a cui ora si aggiungono 156 milioni per un totale di 3 miliardi e 20 milioni; **dall'anno 2009** si prevede in aggiunta ai 2 miliardi 604 milioni, stabiliti dal D.L. n.93, lo stanziamento definitivo di 760 milioni per un totale di 3 miliardi 364 milioni come risulta dalle certificazioni inviate dai Comuni.

Sulla base di tale previsione si apprezza la previsione che stabilizza nel Fondo una compensazione pari a 3 miliardi e 364 milioni, va rilevato però l'esigenza di elevare alla medesima cifra anche il rimborso ICI per il 2008 perché allo stato mancherebbero ancora 344 milioni di euro.

Il comma 118 sopprime la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Articolo 2, commi 183-186

Taglio contributo ordinario e riduzione componenti Consigli e Giunte.

183. **Il contributo ordinario** base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è **ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012**, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e **di 12 milioni di euro (nel 2010), di 86 milioni di euro (nel 2011) e di 118 milioni di euro (nel 2012) per i comuni.**

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, **in proporzione alla popolazione residente**, del contributo

ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, **il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento**. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

185. **Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune**, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) **soppressione della figura del difensore civico** di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) **soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale** di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) **soppressione della figura del direttore generale**;

e) **soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali**, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane** previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane.

Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, **il 30 per cento delle risorse finanziarie** di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane **è assegnato ai comuni montani** e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

Suscita perplessità la quantificazione effettuata della riduzione del contributo ordinario per gli anni interessati. Infatti tenendo conto che i Comuni che andranno alle elezioni nei prossimi 3 anni (circa 3.000), la riduzione complessiva che per i Comuni è pari a 216 milioni sembra molto sovrastimata. In relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali, **si dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali. Si precisa che la**

riduzione riguarda solo i Comuni che vanno al rinnovo e per l'insediamento dei nuovi organi nel triennio 2010, 2011, 2012. Si fissa il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.

La norma prevede altresì l'obbligo per i comuni che vanno al rinnovo di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di tale disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Si prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)

Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia (comma 178).

Articolo 2, comma 189-194

Alienazione patrimonio forze armate.

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. **Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione**

sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

In sostanza, al fine di valorizzare e alienare gli immobili militari, per finanziare le esigenze alloggiative delle forze armate, **il ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi immobiliari d'intesa con i Comuni**; dovranno uscire decreti attuativi.

Le operazioni previste da questi fondi potranno avvalersi delle possibilità di rientrare all'interno dell'articolo 58 della legge 133/2008 e usufruire delle agevolazioni previste da questa normativa (modifica destinazione urbanistica, ecc). **E' previsto che una quota di questi fondi venga alienata e che ai Comuni possa andare una percentuale tra il 10 ed il 20%. In proposito, però, occorre rilevare che la sentenza 348 della Corte costituzionale del 31/12/2009, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 58, comma 2 della legge 133/2008. Pertanto queste norme non potranno essere applicate con tempestività.**

Con i commi 194-196 è concessa una particolare possibilità per il Comune di Roma, in base alla quale sono trasferiti immobili per un valore di 600 milioni di €. Inoltre al Comune di Roma è concessa su questa operazione una anticipazione di 500 milioni di €.

Articolo 2, comma 231.**Somme dovute dagli enti locali all'erario**

231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

All'articolo 2, comma 231, si prevede, a far data dal 1 gennaio 2010, **la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme dovute all'erario dagli enti locali** ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Si tratta del completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in particolare, l'articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha istituito l'imposta provinciale sulla trascrizione e l'articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999, che ha attribuito ai comuni e alle province **l'addizionale sul consumo di energia elettrica**, nonché l'articolo 8 della legge n. 124/1999 **che ha disciplinato il trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA)** dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione). Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Articolo 2, comma 239 Messa in sicurezza delle scuole.

Entro il 31 gennaio 2010 sono individuati gli interventi subito realizzabili per mettere in sicurezza e adeguare a livello antisismico le scuole, entro l'importo di 300 milioni.

Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009.

Con questo decreto è stato spostato al 30/4/2011 il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo 2011. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 301 del 29/12/2009.

Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto mille proroghe)

Articolo 1, comma 16.

Viene estesa al 2010 la possibilità di procedere a certificare in modo semplificato la cessione dei crediti dovuti da regioni ed enti locali per forniture ed appalti.

Articolo 2, comma 8.

Proroga fino al 31/12/2010, la validità delle graduatorie per le assunzioni delle PA soggette a limitazioni di assunzioni.

Articolo 8, comma 3.

Slitta al 30/6/2010 il passaggio da Tarsu a Tia. Si tratta dell'ennesimo rinvio.

Agenzia del Territorio - Elenco dei Comuni per i quali stato completato l'aggiornamento dei dati catastali relativi ai terreni agricoli.

(Vedi G.U. 302/2009 del 30/12/2009).

I dati sono stati messi a disposizione da parte dell'Agea. Questi dati sono utili per contrastare l'evasione nel settore immobiliare (ICI).

“La legge di contabilità e finanza pubblica” (legge 196/2009). Sono state modificate le norme per l'approvazione della legge finanziaria; dall'anno 2011 verrà adottata la “Legge di Stabilità”.

Con la legge 196/2009, sono state profondamente modificate le norme con le quali veniva approvata la legge finanziaria.

Dal 2011, si proseguirà come segue:

- Entro il 15/4 il Governo deve presentare “la relazione sull'economia e sulla finanza pubblica”;
- Entro il mese di giugno deve essere approvato l'assestamento del bilancio dello Stato;
- Entro il 15/7 dovrà essere predisposto il Dfp (Decisione di Finanza Pubblica), documento che sostituirà il DPEF; questo documento dovrà essere presentato alle amministrazioni locali; in questo documento (articolo 8) dovrà essere indicato la quota di indebitamento per la spesa in conto capitale riferita alle amministrazioni locali e “successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in

coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione”;

- Il Dfp, dovrà essere presentato al Parlamento entro il 20/9;
- Il Governo deve presentare “la Legge di Stabilità” entro il 15/10 (non più il 30/9 come era fino ad ora); questo disegno di legge sarà accompagnato da una breve relazione tecnica che illustrerà la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo;
- È previsto che in questa legge non siano inserite norme di tipo ordinamentale;
- Ad esso potranno essere collegati disegni di legge presentati entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- Entro il 2010, dovranno essere armonizzati i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di regioni ed enti locali.

Prossimo decreto legge sulla finanza locale.

Si ha notizia che nelle prime settimane di gennaio 2010, dovrebbe essere emanato un decreto legge in materia di finanza locale; in questo decreto dovrebbero essere affrontati i seguenti argomenti:

- Fondo erariale necessario per dare copertura alle penali per l'estinzione anticipata mutui finanziata con l'avanzo di amministrazione (rifiinanziamento articolo 11 DL 159/2007); (si dovrebbe trattare di 30 milioni all'anno, a partire dal 2010);
- Quota straordinaria sul fondo ordinario investimenti in favore dei comuni con – 3000 abitanti (dovrebbe trattarsi di essere di 50 milioni; circa 12.000 per ogni Comune);
- Utilizzo oneri di urbanizzazione con destinazione alla parte corrente del bilancio per gli anni 2011 e 2012;
- Effetto sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, su TIA; compensazione IVA su utenze domestiche in dichiarazione redditi (sono interessati 1200 Comuni per una popolazione totale di 17 milioni di abitanti);
- Norme di riferimento per definire i trasferimenti erariali per gli anni 2010/2012;

- Determinazione delle spettanze in compensazione dell'ICI per mancato gettito edifici di tipo D; (corretta interpretazione dell'articolo 64, comma 1, della legge 388/2000);
- Disposizioni (si auspica correttive rispetto a quelle esistenti) relative al patto di stabilità ed alla definizione dell'obiettivo per il 2012.